

COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL

26/07/2016

TITOLO I

Principi

Articolo 1 -Principi

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi che svolgano servizi di interesse generale in favore di fasce deboli della popolazione o attività connesse a diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di garantire equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere è soggetta alla pubblicità sulla rete internet del Comune nell'ambito della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il presente Regolamento viene inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e pubblicato nell'apposita sezione "Regolamenti o atti amministrativi" nel sito web istituzionale per la consultazione da parte dei cittadini.

Il presente regolamento non si applica per i contributi e le sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale

Articolo 2 - Finalità

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

Articolo 3 -Tipologia dei benefici economici – Soggetti ammessi

I benefici economici concessi dal Comune sono classificabili in:

1. contributi intesi come erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti all'art. 118 della Costituzione.
2. vantaggi economici di qualunque genere quale attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa (comodati, utilizzo attrezzature di proprietà del Comune, per interventi di cui al titolo VI del presente Regolamento);
3. patrocinio quale adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti vari, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro

costituzione deve risultare da un atto costitutivo approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;

d) Contributi a sostegno di ricorrenze e solennità Religiose, civili e/o di rilevanza Locale;

TITOLO II

Capo I

Contributi

Articolo 4 – Procedura per i contributi

Per l'erogazione di contributi l'istanza di concessione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) una relazione indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il finanziamento;

b) una stima dei costi previsti o dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;

c) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo.

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra.

In casi particolari, specificatamente motivati, possono essere riconosciuti contributi anche a persone fisiche. In tal caso le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la diversa natura giuridica del beneficiario.

Articolo 5 - Criteri Di Assegnazione Dei Contributi

I contributi per progetti/iniziativa sono assegnati fino all'importo massimo pari al 90% della spesa preventivata, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Progetti innovativi;

b) Progetti che permettono la partecipazione attiva e diretta delle cittadine e dei cittadini;

c) Progetti realizzati con il coinvolgimento attivo del volontariato;

d) Progetti proposti in cogestione da più associazioni;

e) Progetti su temi, che non risultino già affrontati sufficientemente da altre iniziative progettuali;

f) Progetti che sono direttamente fruibili ed accessibili da parte di persone diversamente abili con la possibilità di una partecipazione attiva degli stessi alle attività progettuali proposte.

g) Progetti atti a promuovere pari opportunità per gruppi e categorie in situazione di svantaggio

Articolo 6 – Spese documentabili e Liquidazione contributo

Per i contributi possono essere riconosciute solo le spese documentabili che sono riconducibili direttamente alla realizzazione del progetto/iniziativa e che corrispondono di massima al preventivo spese presentato.

La Giunta comunale provvede, tramite predisposizione di appositi atti, anche separati per ogni diverso settore di attività degli enti richiedenti, all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio.

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tenere conto anche di altri eventuali benefici e agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune di Castelli o da altri Enti pubblici.

I contributi sono liquidati, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale, dal Responsabile dell'Area competente.

In casi particolari potrà essere erogato un acconto sul contributo da determinarsi con apposita direttiva della Giunta. Il saldo sarà erogato a consuntivo dell'attività svolta previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione finale circa l'attività svolta e i risultati ottenuti.

CAPO II

Norme generali per contributi

Articolo 7 – Vincoli all'erogazione e responsabilità

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese relative ad iniziative straordinarie né può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative a cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi ordinari, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. La concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di iniziative ed attività è subordinata alla preventiva verifica dell'agibilità dei locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca.

Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Articolo 8 –Revoca - Decadenza

Ai soggetti beneficiari che, a seguito di controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato

dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I soggetti beneficiari che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso

Articolo 9 -Pubblicità

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o promuovono tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

TITOLO III
Altri vantaggi economici

CAPO I
Concessione Di Beni Immobili

Art. 10 Determinazione degli spazi e locali assegnabili

1. Il Comune periodicamente determina:

- a) quali spazi e locali possono essere destinati su richiesta a sede sociale dei soggetti di cui all'art. 3: per l'utilizzo di tali spazi, verrà determinata una tariffa agevolata pari al 50% del prezzo di mercato, mentre sarà a carico del soggetto richiedente il pagamento delle utenze;
- b) quali spazi o locali possono essere concessi in uso gratuito per la realizzazione di progetti promossi o condivisi dall'amministrazione: anche in tal caso saranno comunque a carico del soggetto richiedente le somme relative alle utenze;
- c) quali spazi o locali possono essere concessi in uso gratuito per manifestazioni, eventi etc. di breve durata, che abbiano il patrocinio del Comune.

Art. 11 Criteri di concessione dei locali da destinarsi a sede sociale di Associazioni

1. La concessione di spazi e locali ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera a) (sede sociale) è effettuata, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri di valutazione:

- a) rilevanza del soggetto richiedente, desumibile dall'oggetto sociale, dal numero degli associati e dal grado di rappresentanza di interessi generali o diffusi tra la popolazione.
- b) ambito territoriale di ricaduta dell'attività, valutato in riferimento alle aree territoriali coinvolte ed al livello di penetrazione delle attività nel tessuto sociale;
- c) richiesta di utilizzo congiunto degli spazi o locali da parte di diversi soggetti con finalità similari;
- d) possibilità di fruizione e coinvolgimento dei cittadini interessati nelle attività svolte;
- e) radicamento del soggetto sul territorio, valutato in base al periodo di esistenza, dell'attività svolta negli anni precedenti e di eventuali precedenti rapporti con istituzioni pubbliche locali.

2. La concessione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente, che cura la conseguente stipula di contratto di concessione.

3. La durata massima delle concessioni di cui al presente articolo è di anni 2 (due).

Art. 12 Criteri di concessione dei locali, da destinarsi all'attuazione di progetti dell'Amministrazione.

1. Il Comune sulla base delle richieste di disponibilità di spazi e locali, da destinarsi all'attuazione di progetti promossi o condivisi fissa le modalità di concessione secondo i criteri stabiliti nell'art. precedente.

2. La concessione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente per il progetto, che cura la conseguente stipula di contratto di comodato.

3. La durata delle concessioni di cui al presente articolo corrisponde al periodo di attuazione del progetto.

Art. 13. Procedura di assegnazione per uso locali in caso di manifestazioni e iniziative

1. Nell'ambito dei locali individuati come concedibili a terzi per uso temporaneo, l'esenzione dal

pagamento della tariffa sarà accordata in presenza di manifestazioni, iniziative, di breve durata,

per il tempo necessario all'espletamento dell'iniziativa:

- promosse dai soggetti di cui all'art. 1;
- per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale
- a condizione che la concessione del locale non determini un utile per il richiedente, nel contesto del piano economico relativo all'iniziativa.

3. Le richieste pervenute sono istruite da parte dell'ufficio comunale competente per materia.

4. La concessione è deliberata dalla Giunta comunale nell'ambito della concessione di patrocinio.

5. L'Amministrazione comunale si riserva eventuali azioni nel caso di danneggiamento dei locali concessi in uso gratuito.

Art. 14 Concessione temporanea a scuole e per formazione scolastica

1. La concessione temporanea di spazi e locali per attività culturali e didattiche organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado è gratuita.

2. La concessione temporanea di spazi e locali scolastici per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione scolastica da parte dei soggetti di cui all'art. 3 è gratuita.

CAPO II

Concessione Di Beni Mobili

Art. 15 Procedura di assegnazione in uso gratuito dei beni mobili

1. La concessione in uso gratuito di beni mobili comunali, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, aventi il patrocinio dell'Amministrazione comunale è disposta con proprio atto dal responsabile dell'Ufficio che ha in disponibilità di tali beni, nel rispetto di principi di trasparenza, rotazione nella fruizione e uguaglianza di trattamento, in particolare nel caso di più richieste concomitanti.

2. L'Amministrazione comunale si riserva eventuali azioni nel caso di danneggiamento dei beni mobili concessi a terzi in uso gratuito.

TITOLO IV

Patrocinio

Art. 16 Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

Il patrocinio è gratuito ed autorizza l'utilizzo del logo del Comune, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Castelli", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa può risultare attraverso altre forme divulgative utilizzate quali comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni.

Prima di procedere con la diffusione del materiale, deve essere acquisita la preventiva approvazione del materiale da parte dell'Ufficio che ha concesso il patrocinio.

Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

La concessione del patrocinio comporta l'esenzione del pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli immobili, della tassa COSAP, e la riduzione della metà della tariffa sulla pubblicità.

L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

Il patrocinio viene concesso con delibera di Giunta Comunale.

TITOLO V **Albo Comunale**

Articolo 17 -Albo comunale delle Associazioni e del volontariato

Il Comune si doterà dell'Albo delle Associazioni ed altri soggetti di volontariato che non hanno scopo di lucro, finalità sindacali o politiche.

L'iscrizione nell'albo è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali ed è condizione necessaria per accedere ai contributi ed altri benefici economici, una volta istituito.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dall'Atto Costitutivo e/o Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono incarichi.

Per l'iscrizione all'albo:

- le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

- Essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso il Comune apposita documentazione, dalla quale risulti:
 - a) Assenza di fine di lucro;
 - b) Assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma, degli associati;
 - c) Elettività democratica della struttura;
 - d) Almeno 5 iscritti;

- Gli altri soggetti di volontariato, oltre i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma,

devono avere i seguenti requisiti:

- a) operatività a vantaggio della popolazione residente;
- b) assenza di finalità sindacali o politiche.

L'albo viene pubblicato sul sito web del Comune ed aggiornato annualmente entro il 30 ottobre.

Sono sospese e cancellate dall'albo entro i 60 giorni successivi con provvedimento motivato del responsabile dell'Area affari generali, le associazioni iscritte e gli altri soggetti di volontariato che:

- a) ne facciano richiesta con apposita istanza, indirizzata al Comune di Castelli;
- b) perdano i requisiti di cui sopra;
- c) non comunichino, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, le variazioni intervenute.

Il provvedimento di cancellazione viene portato a conoscenza del legale rappresentante dell'Associazione o del referente degli altri soggetti di volontariato, nei modi ritenuti più idonei dal competente ufficio e deve essere pubblicato sul sito web del Comune.

Possono accedere alla concessione di contributi, enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, anche se non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni purché riconosciute a livello sovracomunale operanti in settori particolarmente significativi.

TITOLO VI

Settori di intervento

Articolo 18 Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) scolastico -educativo e culturale;
- b) assistenziale e attività sociali di volontariato;
- c) protezione civile;
- d) sportivo e ricreativo;
- e) sviluppo economico e turistico;
- f) attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione previste per legge o che sono specificatamente normate da appositi regolamenti, atti, contratti, accordi o convenzioni.

Articolo 19 Settore scolastico -educativo e culturale

Per rendere effettivo il diritto allo studio l'Amministrazione comunale interviene prioritariamente nella fascia dell'obbligo scolastico prevedendo contributi finalizzati, principalmente, a favore di istituzioni scolastiche pubbliche e di quelle legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro da enti e/o gruppi di cittadini.

Il Comune si adopera anche per supportare l'attività educativa delle famiglie intervenendo a favore di altri soggetti che svolgono attività educativa nell'ambito del territorio comunale. Nel quantificare i benefici economici da erogare l'Amministrazione deve tenere conto del numero di alunni frequentanti.

Sono previsti anche interventi a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale e di valorizzazione delle tradizioni identitarie nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 20 -Settore assistenziale e attività sociali di volontariato

Il comune può intervenire con contributi a istituzioni ed associazioni senza finalità di lucro, che si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme.

Gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati alla:

- a) protezione e tutela del bambino;
- b) protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) assistenza, sostegno, protezione e tutela degli anziani;
- d) assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetto diversamente abili;
- f) prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli

interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Articolo 21-Protezione Civile

Gli interventi del Comune in questo settore sono finalizzati per le Associazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla Legge 225 del 24/02/1992 e successive modificazioni, per il potenziamento delle attrezzature, il miglioramento della preparazione tecnica e lo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria.

Articolo 22 -Attività Sportive e Ricreative

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

Articolo 23-Sviluppo economico e turistico

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) Al concorso per l'organizzazione di manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad un numero significativo di aziende operanti nel settore, atte a favorire la promozione dell'agricoltura e di altre produzioni tipiche locali;
- c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per la comunità e per il suo patrimonio ambientale, artistico e storico.
- d) agli interventi atti a favorire la promozione del turismo.

Articolo 24 Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, di cui alla L. 11/08/1991, n. 266, anche con la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei beni e servizi comunali, con le modalità e forme che saranno stabilite nei provvedimenti di concessione.

TITOLO VII Norme finali

Art. 25- Pubblicità

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Articolo 26 -Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti aventi ad oggetto l'erogazione di contributi sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere .

Articolo 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.